SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

644ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1992

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e rinvio in Commissione:

«Riordinamento del Ministero degli affari esteri» **(2025)**

PRESIDENTE ..... 3 e *passim*
CALVI *(PSI)* ..... 5 e *passim*
* BONALUMI *(DC), relatore* ..... 5 e *passim*
* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* ..... 5 e *passim*
MURMURA *(DC)* 7, 26
MAFFIOLETTI *(Com.-PDS)* 8, 13, 23
BOFFA *(Com.-PDS)* 10, 20
ACHILLI *(PSI)* 25
* SIGNORI *(PSI)* 27, 31

Approvazione:

«Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio di lettere, e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo» **(2963)** *Pag.* 31

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988» **(2040):**

* STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* 33
TEDESCO TATÒ *(Com.-PDS)* 34
GRAZIANI *(DC), f.f. relatore* 35
LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 35
SANESI *(MSI-DN)* 36

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Discussione e approvazione:

«Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea» **(2348)** (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Aniasi ed altri; Ridi ed altri; Trantino; Righi; Sanguineti ed altri*):

BERNARDI *(DC), f.f. relatore* ..... *Pag.* 37, 48
SANTONASTASO, *sottosegretario di Stato per i trasporti* 37
SANESI *(MSI-DN)* 46
* SENESI *(Com.-PDS)* 46
MARNIGA *(PSI)* 47

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 48

Discussione:

«Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» **(2837)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

NIEDDU *(DC), relatore* 49
ASTONE, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 49
PINNA *(Com.-PDS)* 52
* PATRIARCA *(DC)* 52

Discussione:

«Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS» **(2331)**:

* D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 53
* PATRIARCA *(DC), relatore* ..... *Pag.* 54, 56
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 55
GIUSTINELLI *(Com.-PDS)* 56

Verifica del numero legale 56, 57

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE ..... 57 e *passim*
* FABBRI *(PSI)* 57
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 57
* LIBERTINI *(Rifond. Com.)* 58
* PATRIARCA *(DC)* 59
RASTRELLI *(MSI-DN)* 59
* D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 59

Verifica del numero legale 60

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

PRESIDENTE 60, 61
CARDINALE *(Com.-PDS)* 60

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 62
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 62
Presentazione di relazioni 63

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Trasmissione di documenti 64

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti, Bo, Boato, Boldrini, Butini, Carlotto, Cattanei, Chessa, Chimenti, Dipaola, Evangelisti, Favilla, Fontana Walter, Gerosa, Ianniello, Leone, Marinucci Mariani, Mariotti, Masciadri, Meoli, Modugno, Moltisanti, Nebbia, Pagani Antonino, Pieralli, Pisanò, Putignano, Sanna, Sirtori, Vecchietti, Visca.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cappuzzo e Gianotti, a Copenaghen, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Berlanda, Bertoldi, Brina, Candioto, Cappelli, Leonardi, Neri, Pellegrino Giovanni, Pollice e Vitale, nella Repubblica del Sud Africa, per attività della 6ª Commissione permanente; Giagu Demartini, a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Covi, Lipari, Acone, Battello, Bochicchio Schelotto, Di Lembo e Filetti, in Russia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui sistemi processuali e le strutture giudiziarie di alcuni paesi stranieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione e rinvio in Commissione del disegno di legge:

«Riordinamento del Ministero degli affari esteri» (2025)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2025.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati discussi e votati i primi nove articoli.

Ricordo che, per effetto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, potrebbero rendersi necessarie votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico. Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso, previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Comitato direzionale)

1. Il comitato direzionale promuove l'elaborazione di linee di programmazione e di coordinamento generale, nel quadro delle direttive di azione di politica estera. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

2. Il comitato è presieduto dal Ministro o su sua delega dal Segretario generale ed è, altresì, composto dal capo di Gabinetto, dal capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, dai direttori generali, dall'ispettore generale e dal capo del Servizio della stampa ed informazione nonchè dal capo dell'ufficio per il coordinamento. Esso può essere integrato da altri capi di Servizi, dal direttore centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi e dal funzionario responsabile del centro analisi e programmazione, in relazione agli argomenti sottoposti alla discussione.

3. La segreteria del comitato è assicurata dall'ufficio per il coordinamento.

4. Ai fini dello svolgimento della funzione di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 2, il comitato direzionale può essere integrato, su richiesta del Ministro, da direttori generali dei Ministeri e degli enti pubblici nelle cui sfere di attribuzione e d'interesse rientrino le questioni da esaminare. Restano ferme le disposizioni della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in ordine alla composizione, alle competenze e alle modalità di funzionamento del comitato direzionale da essa previsto.

5. Il comitato direzionale valuta annualmente l'evoluzione della consistenza e della distribuzione degli interessi italiani da tutelare e promuovere nell'ambito dei rapporti internazionali; ai sensi delle pertinenti norme di legge ed in particolare dell'articolo 1 della presente legge, ai fini della migliore utilizzazione delle risorse disponibili e degli eventuali adeguamenti da apportare alla rete degli uffici all'estero secondo le procedure di cui all'articolo 13.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «direttori generali» *inserire le seguenti*: «dai Capi dei Dipartimenti».

10.1 BOFFA, TEDESCO TATÒ, BUFALINI, GALEOTTI, MAFFIOLETTI, MARGHERI, PIERALLI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «dal direttore centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi».

10.3 CALVI, AGNELLI Arduino, FERRARA Pietro, PIZZO, PEZZULLO, MARNIGA, MERAVIGLIA, MANCIA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «può» *fino a*: «pubblici» *con le altre*: «è integrato, su richiesta del Ministro, d'intesa con i Ministri o i presidenti degli enti pubblici interessati, da direttori generali dei Ministeri e degli enti pubblici».

10.2 IL RELATORE

Avverto che l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Boffa e da altri senatori, è da considerare precluso.

Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

CALVI. L'emendamento 10.3 si illustra da sè.

* BONALUMI, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 10.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* BONALUMI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 10.3.

* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 10.3 e parere favorevole sull'emendamento 10.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto: dal Ministro, dal Segretario generale, dal capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, dai direttori generali, dal direttore centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi, dai rappresentanti del personale eletti e nominati secondo le modalità previste dal testo unico delle disposizioni concèrnenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e secondo quanto stabilito dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, il consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti nelle organizzazioni e nel funzionamento del Ministero e, su tale base, elabora una relazione annuale finalizzata anche all'informativa parlamentare.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «dai direttori generali,» *inserire le seguenti*: «dall'ispettore generale,»; *sostituire le parole*: «secondo le modalità» *con le altre*: «all'inizio di ogni biennio, ferme restando le altre modalità».

11.1 IL GOVERNO

Al comma 1 sopprimere le parole: «dal direttore centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi».

11.3 CALVI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Governo è delegato ad emanare, con decreto avente valore di legge ordinaria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme che stabiliscano forme e modalità di rappresentanza del personale a contratto di cittadinanza italiana e di altro personale non di ruolo del Ministero che presta servizio presso il medesimo, nell'ambito degli organi collegiali per le deliberazioni e pronunce relative a materie che interessano il regime giuridico del personale predetto.».

11.2 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, non c'è molto da illustrare per quanto riguarda l'emendamento 11.1. Si propone che l'ispettore generale sia membro del consiglio di amministrazione.

L'emendamento 11.2 prevede una delega legislativa al Governo per disciplinare forme di rappresentanza del personale non di ruolo del Ministero in seno ad organi collegiali chiamati a deliberare o a pronunciarsi in materia di diretto interesse per il personale medesimo. Il ricorso alla delega è dovuto alla complessità della modulazione di tali forme di rappresentanza rispetto a posizioni giuridiche differenziate.

CALVI. Do per illustrato l'emendamento 11.3.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* BONALUMI, *relatore.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo e parere contrario all'emendamento 11.3.

* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo è contrario all'emendamento 11.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore Calvi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.2.

MURMURA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. Signor Presidente, l'indiscutibile urgenza di provvedere al riordino complessivo del Ministero degli affari esteri, di cui la Commissione permanente aveva già parlato e su cui aveva soffermato la propria attenzione, non mi esime dal dover fare rilevare all'Aula qualcosa che ritengo non eccessivamente corretto, sotto il profilo costituzionale, nel contenuto dell'emendamento 11.2 del Governo.

Con questo emendamento si dispone una delega per il riordino e per la sistemazione del personale, per la rappresentanza di quanti prestano servizio a contratto o meno, ma non si stabilisce alcun criterio.

In base a quali criteri e princìpi questa delega viene conferita dal Parlamento al Governo perchè questo provveda con uno strumento che abbia la stessa dignità della legge ordinaria?

Vorrei invitare Governo e Commissione a correggere o ritirare o accantonare questo emendamento, perchè lo ritengo estremamente lesivo dell'ordinamento costituzionale. Non ho poteri emendativi, ma ho un potere di suggerimento e di valutazione. Do il mio contributo dicendo che questo emendamento mi sembra addirittura irricevibile dalla Presidenza, certo non approvabile da parte del Senato per le ragioni che ho detto.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, anch'io volevo svolgere la medesima osservazione del senatore Murmura, rilevando però che l'intento dell'emendamento del Governo è condivisibile poichè intende assicurare una forma di rappresentanza al personale non di ruolo. Tuttavia sorge un problema indubbiamente: se si assume la forma della delegazione legislativa, viene in campo l'articolo della Costituzione che impone al legislatore, ove deleghi la potestà legislativa al Governo, di enucleare i criteri direttivi per l'esercizio di tale facoltà.

Da parte del Governo si potrebbe chiedere l'accantonamento dell'emendamento per riformularlo con l'indicazione dei criteri direttivi; questa è la prima soluzione. La seconda soluzione è di eliminare il sistema della delega legislativa e ricorrere al sistema della delegificazione prevedendo un decreto del Ministro per regolare la materia, salvo il regime giuridico che non può essere regolato con atto amministrativo. In sostanza bisogna dire che la questione della rappresentanza sarà disciplinata, nei modi conformi alle leggi e ai princìpi generali dell'ordinamento, con decreto del Ministro.

Certo, è preferibile la via, indicata dal senatore Murmura, di indicare i criteri direttivi per l'esercizio della delega, specificando in quali forme l'adeguatezza della rappresentanza deve essere assicurata, mentre la questione del regime giuridico richiede un più approfondito chiarimento.

Pertanto chiedo al Governo di ritirare l'emendamento o di riformularlo.

BONALUMI, *relatore*, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BONALUMI, *relatore*. Gli argomenti svolti dal senatore Murmura e dal senatore Maffioletti sono convincenti, per cui pregherei il Governo di accantonare l'emendamento e riformularlo o di ritirarlo. Per ora chiedo formalmente che venga accantonato.

* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Accolgo l'invito del senatore Maffioletti e del relatore ad accantonare l'emendamento 11.2, in vista di una riformulazione.

PRESIDENTE. Vorrei un chiarimento, signor Sottosegretario. Lo vuole presentare successivamente come articolo aggiuntivo (nel qual caso farei votare l'articolo 11) o intende riformularlo in questa sede? Perchè in tal caso sospenderei la votazione dell'articolo 11.

* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Lo possiamo esaminare come articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pertanto, l'emendamento 11.2 è accantonato.
Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(Coordinamento esterno)

1. Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituiti presso il Ministero organismi consultivi in settori rilevanti ai fini delle relazioni internazionali, con la partecipazione di qualificati esperti, anche dipendenti di altre amministrazioni o esponenti di interessi organizzati operanti nei settori considerati.

2. In attuazione di quanto disposto all'articolo 1, comma 2, il Ministero partecipa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando siano in esame quelle attività che, rientrando nella sfera di competenza delle regioni e delle province autonome, possono, nel quadro della legislazione vigente, essere da queste svolte all'estero o avere, pur non potendo mai configurare attività giuridicamente rilevanti sul piano internazionale, riflessi internazionali.

3. Il Ministero favorisce quelle attività di istituzioni ed enti, anche a carattere associativo, che concorrano, sulla base di modalità coordinate dal Ministero stesso, all'approfondimento di studi e ricerche sulle relazioni internazionali e allo sviluppo di specifiche iniziative di promozione e di cooperazione internazionale, anche contribuendo finanziariamente con apposite convenzioni, ove ne ravvisi l'esigenza, a singoli programmi.

4. Il Ministero vigila sull'attività degli enti a carattere internazionalistico che beneficiano del contributo annuale ordinario ai sensi della legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni. A tali fini, il Ministero è rappresentato da propri funzionari nei collegi dei revisori dei conti degli enti vigilati e può esserlo, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, negli organi direzionali.

5. Nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 e per concorrere ad assicurare unitarietà di conduzione delle attività internazionalmente rilevanti, nonchè per il disimpegno di altre funzioni attinenti alle

relazioni internazionali, funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso altri Ministeri, organi costituzionali ed enti pubblici, secondo le modalità e le procedure dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. A tale scopo essi partecipano alle pertinenti attività delle amministrazioni interessate e possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni allargate del comitato direzionale, di cui all'articolo 10, comma 4. I funzionari così collocati fuori ruolo non possono superare il numero di venti non comprendendosi in tale numero i funzionari della carriera diplomatica collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni.

6. Il numero complessivo dei funzionari diplomatici che possono essere collocati a disposizione del Ministero, anche in attesa di incarico, ai sensi degli articoli 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, non può essere complessivamente superiore a ventitre.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 5, dopo le parole: «ed enti pubblici» *inserire le seguenti:* «e presso le organizzazioni internazionali cui l'Italia partecipa».

12.1 PIERALLI, GRAZIANI, GRANELLI, BUFALINI, BOFFA, TEDESCO TATÒ, ORLANDO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BOFFA. Signor Presidente, l'emendamento è assai chiaro e si illustra da sè. È il primo di una serie di emendamenti che hanno lo stesso carattere e le stesse finalità (del resto sono sottoscritti da rappresentanti di diversi Gruppi politici). Questi emendamenti mirano a valorizzare la partecipazione dell'Italia con i suoi rappresentanti qualificati alle organizzazioni internazionali e, nello stesso tempo, ad esaltare l'opera di tutti i funzionari italiani che in tali organizzazioni lavorano e che, a nostro parere, dovrebbero vedere la loro attività meglio collegata e coordinata con quella del Ministero degli esteri.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* BONALUMI, *relatore*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto all'Aula, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Pieralli e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Organizzazione degli uffici all'estero, delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie)

1. L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze diplomatiche, che possono distinguersi in ambasciate ed in rappresentanze permanenti presso enti ed organizzazioni internazionali, sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari di I categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, previo parere del consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. I decreti di istituzione e soppressione di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere istituite delegazioni diplomatiche speciali quando le esigenze di partecipazione a conferenze, negoziati o riunioni internazionali e di specifico raccordo con enti, organizzazioni e comitati internazionali rendano necessaria la costituzione *in loco* di appositi uffici. Con la medesima procedura sono stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni.

5. Possono essere inviate, in missione temporanea, ambascerie straordinarie in occasioni solenni o in circostanze particolari.

6. L'azione della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare è svolta, direttamente o mediante il personale che lo coadiuva, dal capo missione che ha la responsabilità della condotta degli affari e provvede a dirigere ed orientare, in quanto rappresentante della Repubblica, l'attività dell'ufficio. Per quanto attiene ai servizi amministrativi decentrati restano ferme le norme della legge 6 febbraio 1985, n. 15.

7. Al servizio di un ufficio all'estero è adibito esclusivamente personale del Ministero, sia di ruolo che assunto, ai sensi dell'articolo 26, a contratto, oltre agli esperti previsti all'articolo 27, al personale disciplinato dalla normativa sugli addetti militari, navali ed aeronautici, ad altro personale militare destinato agli uffici all'estero con compiti di sicurezza ed a quello inviato in missione temporanea.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame del'articolo 14:

Art. 14.

(Posti di organico degli uffici all'estero, destinazioni, accreditamenti, preposizioni particolari)

1. I posti in organico degli uffici all'estero, per ciascuna rappresentanza diplomatica e per ciascun ufficio consolare di I categoria, sono istituiti in base alle esigenze di servizio con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e dei profili professionali delle qualifiche funzionali per i quali sia prevista la prestazione del servizio all'estero. Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, relative al concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Possono essere istituiti posti per il personale di cui all'articolo 27 e, secondo le procedure previste dalla normativa sugli addetti militari, navali e aeronautici e su altro personale militare destinato agli uffici all'estero, per il personale suddetto.

2. I movimenti del personale sono disposti per esigenze di servizio. Salvo quanto previsto per la nomina dei capi delle rappresentanze diplomatiche, la destinazione all'estero, il trasferimento da sede a sede ed il richiamo al Ministero del personale sono disposti con decreto del Ministro.

3. La notifica alle autorità del Paese in cui presta servizio il personale all'estero è effettuata in base alla qualifica risultante dal decreto di destinazione, salvo quanto può essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del consiglio di amministrazione, per particolari esigenze di servizio. Con le stesse modalità possono essere stabiliti criteri particolari in materia di accreditamento del personale per esigenze funzionali o in relazione a specifiche condizioni sociopolitiche locali, da cui possono derivare rischi per l'incolumità personale o gravi difficoltà di accesso a beni di prima necessità.

4. Per specifiche esigenze di servizio, su motivato parere del consiglio di amministrazione, il Ministro può proporre la preposizione a rappresentanze diplomatiche, incluse tra le sedi di servizio particolare di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a*), di consiglieri di ambasciata compresi entro il primo terzo dell'organico del grado.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emenamenti:

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nell'ambito della dotazione organica complessiva delle qualifiche determinata con le modalità stabilite dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e dalla legge 23 agosto 1988, n. 400».

14.1 BOFFA, TEDESCO TATÒ, BUFALINI, GALEOTTI, MAFFIOLETTI, MARGHERI, PIERALLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «prestazione del servizio all'estero» *inserire le seguenti*: «tenuto conto delle valutazioni del

comitato direzionale di cui al comma 5 dell'articolo 10, nonchè, per il personale delle qualifiche funzionali, dei criteri individuati dalla Commissione paritetica sui carichi di lavoro istituita ai fini dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ferma restando ogni altra valutazione in relazione alle singole situazioni nelle quali sono chiamate ad operare le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari».

14.2 IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «destinazione, salvo» *inserire le seguenti*: «quanto previsto dalla presente legge e».

14.3 IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. I funzionari delle qualifiche dirigenziali sono notificati con la qualifica di consigliere per gli affari amministrativi, se in servizio presso una rappresentanza diplomatica, o di console per gli affari amministrativi, se in servizio presso un ufficio consolare.

3-*ter*. Con il regolamento di cui all'articolo 16 saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero, i criteri di accreditamento per le qualifiche funzionali più elevate».

14.4 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 14.1. Con esso facciamo riferimento alla legge in vigore. Per quanto riguarda il riparto tra area della contrattazione collettiva e area riservata alla legge, occorre far riferimento ai princìpi stabiliti dalla legge quadro n. 93 del 1983. Questa ha fissato, in maniera discutibile, certamente, detto riparto tra sfera della contrattazione e sfera dell'area legislativa; comunque abbiamo questo parametro. Nell'ambito della riserva di legge, v'è indubbiamente il problema degli organici.

Ora, lasciamo stare il richiamo storico che spesso si fa da parte degli amministrativisti, degli studiosi di storia dell'amministrazione, alla famosa, storica questione dell'industria degli organici, per cui nell'amministrazione l'unica cosa che domina incontrastata nella sua evoluzione è questo continuo ricorrere al gonfiamento degli organici; noi, invece di fare un riferimento di questo tipo, facciamo un riferimento alla politica della spesa. Nel quadro dell'amministrazione italiana si sta verificando il fatto che stanno cedendo anche quei capisaldi che diventano un punto di riferimento per una politica orizzontale dell'amministrazione, cioè la Ragioneria centrale e il Ministero del tesoro. In genere le osservazioni sugli organici provengono da un punto di vista amministrativo-contabile, in una visione generale dell'ammini-

strazione; voglio dire che i singoli Ministeri tendono a presentare le proprie esigenze su un terreno di preminenza.

Questo vuol dire che alla fine il Parlamento deve essere il punto di riferimento per quanto riguarda la fissazione della spesa massima e degli organici, nel senso che la legge deve fissare alcuni parametri insormontabili.

Noi con questo emendamento ci riferiamo alla necessità di ricorrere ai criteri determinati dalla legge, evitando che la questione degli organici sia un modulo elastico continuamente ricontrattato e continuamente fissato *ad libitum* dal potere ministeriale, chiamiamolo così: non chiamo in causa il Governo come organo collegiale, in questo caso, perchè mi sembra che sia preminente l'aspetto del potere ministeriale.

Allora, tutto va ricondotto nell'ambito della dotazione organica complessiva delle qualifiche, determinata con le modalità stabilite dalla legge n. 93 del 1983 e della legge successiva, quella sulla Presidenza del Consiglio, che fissa i modi con cui si deve esercitare il potere regolamentare del Governo e i modi con i quali si devono recepire gli accordi sindacali.

Signor Presidente, fare ricorso allo strumento legislativo per fissare parametri che valgano per tutte le amministrazioni significa che ci si trova di fronte ad un fatto sostanziale, a cui deve corrispondere una visione complessiva dell'organizzazione e delle funzioni di ciascuna amministrazione. Non si tratta, quindi, di una ragione di carattere puramente formale.

Esiste, inoltre, un altro problema. Allorquando si chiede l'intervento della legge per evitare il particolarismo delle amministrazioni, si intende che questo non deve essere un fatto settorialistico. Si fa riferimento alla legge proprio affinchè vi sia uno strumento che abbia quale fonte ispiratrice criteri generali. Ciò non può ovviamente accadere qualora si tratti di leggi approvate in sede di Commissione, che non passano attraverso il vaglio dell'Aula. In tal caso prevalgono interessi settoriali.

Anche nella Costituzione è previsto questo passaggio obbligatorio: i disegni di legge devono essere preventivamente esaminati dalla Commissione competente e quindi dall'Aula per l'approvazione. Quest'ultima, quindi, deve svolgere appieno la propria funzione, altrimenti il riferimento allo strumento legislativo diviene puramente formale.

Per tali considerazioni raccomandiamo all'Assemblea l'approvazione del nostro emendamento che richiama i princìpi della riserva legislativa fissati dalla legge n. 93 del 1983.

* BONALUMI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 14.2 definisce i parametri di valutazione per l'istituzione di posti in organico negli uffici all'estero, attraverso il richiamo: *a)* alle valutazioni di competenza del comitato direzionale per quanto attiene l'evoluzione della consistenza e la diffusione degli interessi italiani da tutelare all'estero; *b)* alle singole situazioni locali, incluse quelle più propriamente afferenti alle priorità di politica estera del paese; *c)* alle procedure di individuazione dei criteri di ripartizione dei carichi di lavoro per il personale delle qualifiche funzionali, definite sulla base della

normativa della legge n. 93 del 1983. Il presente emendamento, quindi, in parte risolve le questioni testè sollevate dal senatore Maffioletti.

L'emendamento 14.3 rappresenta un elemento di raccordo tecnico, che fa salvo quanto specificamente previsto in materia di notifica dagli emendamenti successivi.

L'emendamento 14.4, infine, introduce criteri di notifica delle qualifiche dirigenziali, tenuto conto del fatto che le funzioni proprie di detto personale all'estero sono anch'esse stabilite dalla legge. I criteri in questione non si discostano da quelli da tempo adottati in via amministrativa, decisi di volta in volta dal consiglio di amministrazione. Per altro verso, l'emendamento affida allo strumento più flessibile del regolamento il compito di raccordare quanto previsto dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in tema di notifiche e relative immunità diplomatico-consolari con i contenuti dei profili professionali delle qualifiche funzionali più elevate, suscettibili di evolvere nel tempo attraverso procedure delegificate.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* BONALUMI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 14.1 in quanto, proprio sulla base degli emendamenti che ho testè illustrato, si cerca di collegare questo elemento di valutazione alla istituzione di posti negli organici degli uffici all'estero, congiuntamente alle valutazioni del comitato direzionale e alle esigenze delle singole situazioni locali.

Per il resto, il richiamo che è stato fatto con questo emendamento alla legge n. 93 rischia di comportare un'estensione dell'area della contrattazione al di là di quanto previsto dalla stessa legge, nel senso che l'istituzione o soppressione di posti di organico presso gli uffici all'estero non modifica in alcun modo le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali, introduce unicamente la possibilità per una quota percentuale delle stesse di percepire, in connessione con il servizio all'estero, la specifica indennità di servizio, la quale, non avendo natura retributiva, è esplicitamente esclusa dalla legge n. 93 dall'area della contrattazione, come fra l'altro evidenziato dalla Corte dei conti con la delibera n. 5 del 1990, relativa alla registrazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990, recettivo dell'ultimo contratto triennale di lavoro.

* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore e parere contrario sull'emendamento 14.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Boffa e da altri senatori.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

(Conferimento di funzioni e poteri consolari, unità consolari decentrate)

1. Il capo di ufficio consolare di I categoria può conferire, con proprio decreto, l'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 9, comma 3, ad altro personale dell'ufficio, tenuto conto delle esigenze di servizio e dei gradi, qualifiche e profili professionali del personale stesso definiti in conformità con la normativa vigente. L'esercizio, così conferito, di funzioni e poteri consolari è svolto nel quadro delle direttive impartite dal capo dell'ufficio, in quanto responsabile della condotta degli affari. Il capo dell'ufficio consolare mantiene la facoltà di avocare a sè, ogni qual volta lo ritenga opportuno, anche l'emanazione di singoli atti che rientrino nell'ambito del conferimento.

2. Non può tuttavia formare oggetto di decreto di conferimento di funzioni, a personale non appartenente alla carriera diplomatica e alle qualifiche dirigenziali e direttive, l'esercizio delle funzioni e dei poteri inerenti alla giurisdizione o comunque connessi con questa, di quelli disciplinari in materia di navigazione, di quelli notarili, salvo per quanto concerne le autenticazioni e le procure generali e speciali, nonchè di quelli il cui esercizio è esplicitamente attribuito dalla legge al capo dell'ufficio consolare.

3. L'ambasciata e l'ufficio consolare di I categoria possono decidere la temporanea istituzione di unità operative decentrate alle quali sia destinato personale dell'ufficio, in relazione alle necessità di assistenza *in loco* delle collettività italiane e allo svolgimento di altri compiti, inclusi in particolare quelli previsti dalla normativa per la

tutela dei lavoratori italiani nei paesi extracomunitari, nonchè in circostanze particolari. Possono, altresì, essere affidati, a qualificati esponenti delle comunità italiane o ad altre persone fornite degli idonei requisiti, compiti di collegamento con l'ambasciata o l'ufficio consolare di I categoria, con carattere temporaneo e senza l'attribuzione di funzioni o poteri consolari o della facoltà di rappresentare l'autorità diplomatica o consolare. Agli incaricati dei suddetti compiti di collegamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

4. L'istituzione di unità operative decentrate e l'affidamento di incarichi di collegamento devono essere comunicati al Ministero, nonchè, qualora le decisioni siano prese da uffici consolari, all'ambasciata o agli uffici consolari da cui essi eventualmente dipendono.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

(Norme regolamentari e decretazione ministeriale)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il consiglio di amministrazione, si provvede a determinare:

a) le modalità di eventuale ripartizione degli uffici all'estero più complessi in settori, servizi e sezioni con preposizioni rispettive di funzionari diplomatici o dirigenti amministrativi, di funzionari di qualifica non inferiore all'ottava, di funzionari di settimo livello;

b) le norme di funzionamento delle unità tecniche di cooperazione nel quadro della loro dipendenza dalle rappresentanze diplomatiche, come definita dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49;

c) i criteri di qualificazione per settore dei posti di organico istituiti presso gli uffici all'estero in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica;

d) i criteri e le modalità per l'affidamento della reggenza di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari di I categoria, in mancanza di funzionari della carriera diplomatica *in loco*;

e) i criteri e le modalità per stabilire le dipendenze e le circoscrizioni degli uffici consolari;

f) i criteri e le procedure di conferimento delle funzioni e dei poteri consolari di cui all'articolo 15;

g) i criteri e le procedure di istituzione e soppressione degli uffici consolari di II categoria, nonchè quelli relativi alla nomina e alle funzioni dei funzionari consolari onorari ed alla disciplina dei casi di loro temporanea assenza;

2. Con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, possono essere disciplinati aspetti specifici del funzionamento e dell'attività degli uffici all'estero. Il decreto, qualora comporti implicazioni finanziarie, è emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo la lettera g), *inserire le seguenti*:

«g-*bis*) i criteri di notifica del personale delle più elevate qualifiche funzionali;

g-*ter*) i criteri relativi alle segnalazioni alle autorità di accreditamento ai fini della compilazione delle liste diplomatiche e consolari».

16.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

* BONALUMI, *relatore*. L'emendamento 16.1 raccorda tecnicamente la norma che individua le materie da disciplinare con regolamento a quanto previsto dall'emendamento 14.4, testè approvato.

Esso affida allo strumento regolamentare, inoltre, aspetti della compilazione delle liste diplomatiche e consolari finora regolate con circolari.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

(Snellimento delle procedure; normative sui servizi amministrativi e tecnici e sulle sedi, attrezzature e contratti all'estero)

1. Il Governo è delegato ad emanare con decreto avente valore di legge ordinaria, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

a) favorire lo snellimento e l'armonizzazione delle procedure nell'Amministrazione centrale, anche raccordando le norme sull'orga-

nizzazione ed il funzionamento degli uffici, con aspetti dell'organizzazione del lavoro disciplinati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e dagli accordi derivati;

b) ristrutturare i servizi amministrativi del Ministero secondo criteri di flessibilità e decentramento, prevedendo le necessarie innovazioni rispetto alle procedure e ai controlli stabiliti dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e consentendo riaccorpamenti di tutte le fasi della spesa nelle singole Direzioni generali;

c) semplificare i procedimenti di spesa all'estero, previsti dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15, rendendo più tempestivi i meccanismi di impiego del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici all'estero, anche attraverso modifiche della pertinente normativa;

d) disciplinare la materia delle spese per gli uffici all'estero, per le delegazioni partecipanti a incontri internazionali e per le delegazioni diplomatiche speciali, ferme l'acquisizione all'erario delle entrate per atti consolari e l'imputazione allo Stato delle spese per gli uffici all'estero ed ai titolari, salvo rimborsi e contributi, delle spese di funzionamento degli uffici consolari onorari;

e) riorganizzare, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, le strutture amministrativo-contabili degli uffici all'estero, inclusi i procedimenti di contabilità degli uffici consolari onorari, stabilendone le attribuzioni e definendo le responsabilità imputabili, tenuto conto delle peculiarità delle strutture amministrative all'estero e dei profili professionali, ai funzionari amministrativo-contabili di qualifica non inferiore all'ottava, preposti ai servizi amministrativo-contabili, e al personale amministrativo-contabile di diversa qualifica, preposto a unità amministrativo-contabili di livello inferiore;

f) assicurare la disponibilità di immobili, attrezzature, inclusi gli automezzi, e arredamenti destinati agli uffici all'estero ed alle residenze dei capi delle rappresentanze diplomatiche o comunque necessari all'attività dell'Amministrazione, che siano pienamente adeguati alle esigenze di prestigio, funzionalità e sicurezza, attraverso l'aggiornamento della pertinente normativa, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni di base da essa previsti;

g) regolamentare le dotazioni delle apparecchiature necessarie al funzionamento dei servizi tecnici del Ministero e delle strutture tecniche degli uffici all'estero, inclusi i centri di telecomunicazioni per aree geografiche, stabilendo altresì i criteri per il disimpegno di funzioni peculiari, come il servizio di corriere diplomatico, nonchè l'attribuzione di indennità particolari per il servizio prestato in unità decentrate del Cerimoniale diplomatico della Repubblica e del servizio corrieri presso gli aeroporti internazionali di Roma e per servizi straordinari come quelli di cifra e telecomunicazioni.

2. La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali. Qualora tali norme o

situazioni locali lo rendano necessario, o per urgenti esigenze di servizio, la procedura per la stipulazione può aver luogo in deroga alle anzidette norme dell'ordinamento italiano. Per i contratti di locazione stipulati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari non si applica il disposto degli articoli 5 e 6, comma secondo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole*: «e nei Dipartimenti»

17.1 BOFFA, TEDESCO TATÒ, BUFALINI, GALEOTTI, MAFFIOLETTI, MARGHERI, PIERALLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Fermo quanto disposto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e nei limiti dalla stessa legge posti, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale in servizio presso tutte le strutture del Ministero saranno sentite in tutti i casi espressamente previsti dalla presente legge o da altre applicabili. Sarà in ogni caso garantita alle predette organizzazioni sindacali l'informazione sulle iniziative regolamentari e organizzative per le quali il diritto di informazione non sia escluso per legge».

17.2 BOFFA, TEDESCO TATÒ, BUFALINI, GALEOTTI, MAFFIOLETTI, MARGHERI, PIERALLI

L'emendamento 17.1 è precluso. Invito i presentatori dell'emendamento 17.2 ad illustrarlo.

BOFFA. L'emendamento 17.2 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* BONALUMI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 17.2, nonostante la clausola introduttiva, modifica l'obbligo di informazione alle organizzazioni sindacali, al di là di quanto previsto attualmente dalla normativa della legge n. 93.

È stato predisposto un emendamento che richiama l'obbligo di informazione, nei termini in cui è previsto dalla normativa; negli stessi articoli finali, come il collega Boffa ricorderà, abbiamo introdotto una norma che complessivamente disciplina il livello dell'informativa sindacale. Per questo, più che esprimere parere contrario, chiederei al senatore Boffa di ritirare l'emendamento perchè, come sa, abbiamo disciplinato la materia in maniera globale, cioè, invece di richiamare l'informativa sindacale ad ogni articolo, abbiamo redatto una norma generale.

PRESIDENTE. Senatore Boffa, insiste per la votazione del suo emendamento dopo l'invito del relatore?

BOFFA. Insisto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 17.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Boffa e da altri senatori.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

(Personale dei ruoli del Ministero degli affari esteri: qualifiche, dotazioni organiche e funzioni)

1. Il personale dei ruoli del Ministero è costituito:

a) dagli appartenenti alla carriera diplomatica di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge;

b) dai dirigenti di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge;

c) dagli appartenenti alle qualifiche funzionali di cui alla tabella 3, allegata alla presente legge, inquadrati ai sensi della normativa vigente in profili professionali correlati ad aree professionali corrispondenti ai compiti istituzionali del Ministero.

2. Alla ripartizione tra i profili professionali delle dotazioni organiche di ogni qualifica funzionale si provvede con decreto del Ministro, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero.

3. Il personale di cui al comma 1 esercita le funzioni inerenti al grado, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 22, alla qualifica o al profilo professionale cui appartiene. Al personale in servizio all'estero possono essere affidate temporaneamente, in rapporto a specifiche e motivate esigenze di servizio a carattere straordinario, funzioni diverse da quelle del grado, qualifica o profilo professionale di appartenenza.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il personale di ruolo del Ministero, del quale il medesimo si avvale ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 1 ed altre pertinenti norme, è costituito:

a) dagli appartenenti alla carriera diplomatica di cui alla tabella 1;

b) dai dirigenti di cui alla tabella 2;

c) dagli appartenenti alle qualifiche funzionali inquadrati in profili professionali corrispondenti ai compiti istituzionali del Ministero».

Conseguentemente, sopprimere la tabella 3.

18.2 IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il personale dei ruoli del Ministero degli affari esteri appartenente alle qualifiche funzionali istituite dalla legge n. 312 del 1980 è ripartito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e della funzione pubblica e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero, in profili professionali le cui dotazioni organiche complessive non superino le 6.500 unità, ivi compreso il personale in posizione soprannumeraria. Gli oneri derivanti dalla ripartizione della predetta dotazione organica di 6.500 unità non devono superare, nell'ambito delle disponibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32 della presente legge, i limiti di bilancio annualmente riservati al trattamento retributivo complessivamente spettante al personale delle qualifiche funzionali.

2-*bis*. Le dotazioni organiche complessive definite al comma 2 sono elevabili, con la procedura di cui allo stesso comma 2 entro i limiti di eventuali disponibilità finanziarie derivanti da un minore utilizzo di unità del contingente massimo di impiegati a contratto previsti dall'articolo 26 da individuarsi entro il primo anno, e successivamente ogni tre anni, con le modalità di cui all'articolo 26, comma 3-*bis*.».

18.3 IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla ripartizione tra i profili professionali delle dotazioni organiche di ogni qualifica funzionale si provvede con le procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93».

18.1 BOFFA, TEDESCO TATÒ, BUFALINI, GALEOTTI, MAFFIOLETTI, MARGHERI, PIERALLI

Al comma 1, sostituire la tabella 1 richiamata con la seguente:

CARRIERA DIPLOMATICA

Grado	Organico
Ambasciatore	27
Inviato straordinario e ministro plen. di I Classe	74
Inviato straordinario e ministro plen. di II Classe	131
Consigliere di ambasciata	280
Consigliere di legazione	337
Primo segretario di legazione e segretario di legazione	411
	1.260

18.4 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Gli emendamenti 18.2 e 18.3 del Governo si illustrano da sè.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, chiedo la parola per una questione che ha carattere sospensivo. Noi entriamo in una materia di difficile esame da parte dell'Aula, quella che riguarda l'assetto funzionale del personale del Ministero degli esteri, in rapporto all'ordinamento dello stesso Ministero. Si parte da una storia legislativa intricata e da una vicenda contrattuale assai complicata. La legge ha fissato alcuni parametri, per quanto riguarda la contrattazione collettiva, e successivamente ha stabilito un modo per identificare i profili professionali e per inquadrare, nell'ambito delle qualifiche funzionali, nei singoli Ministeri e nel comparto ministeriale, il personale interessato.

La legge n. 312 del 1980 ha sancito l'ingresso della contrattazione anche in questo campo, ma con criteri che evitassero le sperequazioni, le ingiustizie, le rincorse e così via. In sostanza si voleva superare il vecchio sistema delle carriere gerarchiche ed introdurre il criterio della profesionalità, del merito, ed evitare quell'«industria», diciamo così, che Einaudi definì della scissi e della parità: la scissi in base al principio di moltiplicazione degli uffici, la parità cioè quel sistema della rincorsa che, all'insegna della parificazione, vedeva praticamente ingolfati i gradi superiori.

Dopo questi interventi legislativi vi è stata una vicenda contrattuale assai complessa; adesso siamo di fronte a ritardi gravissimi del Governo, ad inadempienze molto pesanti in ordine all'applicazione dei contratti di comparto e degli accordi intercompartimentali e abbiamo una spinta delle diverse amministrazioni a fare da sè. Si produce così una giungla nella giungla e di fronte al caos legislativo si introduce anche la possibilità di fare intervenire di nuovo massicciamente il legislatore in un campo riservato alla contrattazione.

Ora, dobbiamo esaminare una serie di emendamenti di cui la Commissione esteri non ha potuto prendere visione e sulla quale non è stato espresso il parere della Commissione affari costituzionali; si tratta di emendamenti corposi che riguardano l'articolo 18 e i successivi. Siamo di fronte a questioni che l'Aula non è in condizione di affrontare. Infatti, l'esame del disegno di legge in chiusura di legislatura ha il valore di una bandierina o di un punto di riferimento – se volete, serio – se si realizza almeno un'opera legislativa che regga al confronto e che sia seria come costruzione normativa. Se deve invece essere un'opera affrettata, direi raffazzonata, all'ultimo momento, è bene non compierla, perchè verrebbe a mancare questo punto di riferimento.

Insisto dunque perchè si realizzi un'opera positiva. Piuttosto che dichiararci contrari a questa opera, preferiamo invitare a realizzarla meglio. Se dobbiamo lavorare in maniera costruttiva, seppure serrata, non ci tiriamo indietro; però gli accordi ed i rinvii a cui fanno riferimento gli emendamenti richiamano la questione della definizione dell'area grigia tra la contrattazione e la legge. Tale questione deve essere affrontata in qualche modo con notevole sforzo di approfondimento, anche se rapidamente. In pratica, occorre una sospensione e un rinvio in Commissione per una settimana: questa è la nostra proposta. Gli articoli successivi, con tutti gli emendamenti relativi al pubblico impiego, non sono stati esaminati dalla Commissione esteri e devono quindi essere rinviati a quest'ultima, affinchè essa svolga il suo lavoro – anche con il parere della 1ª Commissione – in un termine di sette-otto giorni al massimo.

Mi sembra una proposta seria. Di fronte alla reiezione di questa proposta dovrebbe essere l'Aula nella pienezza dei suoi poteri a deliberare. Non è infatti possibile che il passaggio del provvedimento dalla Commissione all'Aula avvenga con il perpetuarsi in pratica della stessa e sola presenza dei membri delle Commissioni interessate. Se il passaggio di un disegno di legge in Aula, che ci è imposto dalla Costituzione per evitare il settorialismo delle leggi, dovesse essere inteso solo in senso formalistico con l'unica presenza dei membri delle Commissioni interessate, significherebbe vanificare il procedimento legislativo. In tal caso chiederemo che l'Aula sia nella pienezza dei suoi poteri e procederemo alle opportune verifiche affinchè questa esigenza sia garantita.

Tuttavia, preliminarmente le chiedo, signor Presidente, dato il nostro intento costruttivo, di accedere alla nostra proposta per un rinvio a breve termine in Commissione al fine di esaminare gli emendamenti agli articoli successivi. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore Maffioletti, in base all'articolo 93 del Regolamento, chiede la sospensione della discussione del disegno di legge e un rinvio dello stesso in Commissione, affinchè quest'ultima abbia il tempo congruo – sette od otto giorni – per poter esaminare gli emendamenti. Come sapete, l'ultima parte dell'articolo 93 recita: «Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle» – le richieste sospensive – «anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito».

Ritengo che questi nuovi elementi dopo l'inizio del dibattito sussistano, perchè il senatore Maffioletti ha richiamato alla nostra attenzione la presentazione di emendamenti appunto dopo l'inizio della discussione e in questo senso mi sembra che il suo richiamo all'articolo 93 del nostro Regolamento sia corretto. Ammetto pertanto la questione sospensiva sollevata dal senatore Maffioletti.

Ricordo che sulla questione sospensiva ha facoltà di parlare un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

ACHILLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACHILLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato le parole del Presidente e ho apprezzato il richiamo al Regolamento; credo, quindi, sia difficile, a questo punto, esprimere parere contrario sulla proposta avanzata. Mi corre, però, l'obbligo di dire che il provvedimento è stato esaminato per circa un anno e mezzo dalla Commissione la quale ha svolto un lavoro molto serio ed approfondito e non è vero che siano state trascurate le questioni relative al pubblico impiego, tutt'altro. Sembra a noi – e mi pare che anche altri colleghi lo abbiano compreso – che si sia realizzato nel testo presentato (o almeno pensavamo di averlo individuato) un punto di equilibrio tra interessi contrastanti, alcuni dei quali espressi in modo grave, alcuni decisamente corporativi, altri tesi più alla salvaguardia di posizioni di gruppi che non attenti alla funzionalità del Ministero. Questo è il lavoro fatto dalla Commissione e lo voglio qui rivendicare.

Certamente, dopo l'inizio della discussione, il Governo ha presentato alcuni emendamenti che – è ben noto e non rivelo misteri – sono scaturiti dalla contrattazione – chiamiamola così – o comunque da uno scambio di vedute con le organizzazioni sindacali interne al Ministero. Essi hanno portato, a mio parere, ad alcune precisazioni utili che non hanno assolutamente stravolto il testo originario.

Pertanto, se si intende rinviare il provvedimento in Commissione, lo si può anche fare, ma questo, viste le condizioni politiche generali, come tutti i colleghi sanno benissimo, vuol dire non approvare neanche in questo ramo del Parlamento il provvedimento. Questa sarebbe una grave responsabilità che l'opposizione andrebbe ad assumere.

Nell'accogliere quindi la proposta avanzata, voglio però rivendicare la correttezza del lavoro della Commissione. Se avessimo approvato questo testo, avremmo certamente (è ovvio, solo in un ramo del Parlamento) fatto un'opera meritoria per la funzionalità del Ministero degli affari esteri, quindi per gli interessi generali. Si pensa che si possa ulteriormente migliorare il testo o si vuole semplicemente impedire di andare avanti? Signor Presidente, non voglio usare termini impropri, ma sappiamo benissimo tutti, per vecchia esperienza parlamentare, che quando si vuole ulteriormente migliorare un testo, rinviandolo in Commissione, ciò vuol dire che non lo si vuole approvare. Comunque, obbligato dalla sua decisione, il parere della Commissione è forzatamente positivo. (*Congratulazioni del senatore Bonalumi*).

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. Signor Presidente, credo di poter interpretare la volontà del Gruppo della Democrazia cristiana, quanto meno di quella parte qui rappresentata e che è particolarmente attenta alla riforma di una pubblica amministrazione così importante e rilevante, come quella del Ministero degli affari esteri. In merito al dibattito che si è svolto nella 1ª Commissione permanente, non voglio ricordare gli inconvenienti che hanno dato motivo di riflessione negativa sul testo e che forse dipendono anche da una assegnazione dalla quale si è vista esclusa, salvo essere coinvolta in sede consultiva, la Commissione affari costituzionali, che pure ha un suo ruolo e una sua funzione indiscutibili allorquando si tratta di ordinamento generale della pubblica amministrazione e dei singoli Ministeri. Ma forse occorre una riflessione ed una puntualizzazione in sede regolamentare su questo argomento.

Comunque, penso che un rinvio in Commissione, sia pure a breve termine e con la volontà di tradurre il provvedimento in un disegno di legge approvato da questo ramo del Parlamento, sia urgente ed indilazionabile perchè vi sono molti punti che contrastano con le linee generali di riforma dello Stato e della pubblica amministrazione. Poc'anzi abbiamo visto come un emendamento risultasse addirittura in contrasto con una norma essenziale della Costituzione, l'articolo 76. Nel testo si opera una serie di «scantonamenti» per il personale e poi si vuol dar vita, attraverso l'approvazione di singole norme, alle rincorse corporative, giustificate in chiave di equità, se non di giustizia, di altre amministrazioni e di altri Ministeri.

Per questo noi siamo favorevoli al rinvio del provvedimento in Commissione affinchè essa valuti il testo non ancora esaminato dall'Aula e siamo altresì favorevoli che venga richiesto il parere alla 1ª Commissione permanente, come stabilisce il Regolamento, considerato il contenuto della maggior parte degli emendamenti.

Desidero ricordare che ciò era stato già sostenuto nel parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, che non è il Sottocomitato ma la Commissione plenaria, in cui si sottolineava l'esigenza del riesame del testo, pur restando ferma la competenza della 3ª Commissione permanente, che aveva iniziato ad esaminare il disegno di legge prima che scadessero i termini previsti per l'espressione del parere da parte della Commissione affari costituzionali, molto probabilmente in considerazione dell'urgenza di un riordinamento del Ministero degli affari esteri. In ogni caso, la 1ª Commissione aveva chiesto di riesaminare il testo del provvedimento; a ciò si è ovviato presentando direttamente gli emendamenti in Aula. Ebbene, per quanto riguarda questo settore, ritengo che la competenza della 1ª Commissione sia quantomeno analoga a quella della Commissione bilancio. Quindi, il vaglio di tutti gli emendamenti deve essere sottoposto non al Presidente del Sottocomitato, ma alla Commissione o quanto meno al suo Comitato ristretto, a differenza di quanto avviene per la 5ª Commissione.

Signor Presidente, ad ogni modo, il Gruppo che rappresento è favorevole alla proposta di rinvio in Commissione; sarà poi la Confe-

renza dei Capigruppo a stabilire quando l'Aula potrà riprendere in esame il provvedimento; personalmente, mi auguro che ciò avvenga nel corso della prossima settimana.

SIGNORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Signori, per il suo Gruppo è già intervenuto il senatore Achilli. Lei può prendere la parola soltanto se si pone in una posizione differente rispetto a quella assunta dal suo Gruppo.

* SIGNORI. Signor Presidente, mi sembra che il senatore Achilli sia intervenuto in quanto Presidente della 3ª Commissione permanente.

PRESIDENTE. No, senatore Signori. Comunque, il Regolamento prevede che possa intervenire un senatore per Gruppo.

SIGNORI. Signor Presidente, domando di parlare in quanto sostengo una tesi diversa da quella manifestata dal presidente Achilli a nome del Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SIGNORI. Signor Presidente, desidero, innanzitutto, sottolineare che parlo a titolo personale e non impegno il Gruppo a cui appartengo, quello del Partito socialista italiano. D'altra parte, ci troviamo in presenza di una nuova proposta per cui non abbiamo avuto modo di poter consultare e riunire il Gruppo; ribadisco, pertanto, che parlerò a titolo personale.

Il senatore Achilli ha dichiarato in quest'Aula che la Commissione affari esteri ha esaminato per circa un anno e mezzo il disegno di legge sul riordinamento del Ministero degli affari esteri. Ora, al termine della legislatura, la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di inserire in calendario l'esame di questo provvedimento, ritenendolo tra quelli che debbono essere «presi per i capelli». Quindi, si è deciso di esaminare questo provvedimento all'ultimo minuto, quando – come sappiamo tutti – ormai i tempi erano strettissimi; tuttavia, esso poteva giungere tranquillamente ad un'approvazione finale se non fossero sorti problemi, come quello che è stato prospettato oggi in Aula, ossia un rinvio del provvedimento in Commissione. Non si sono trovati in un anno e mezzo e adesso, attraverso un rinvio brevissimo in Commissione, si troverebbero i rimedi per gli aspetti meno positivi.

Del resto, se è vero quanto diceva l'amico e collega Achilli e cioè che questo provvedimento non è perfetto, è altrettanto vero che questo si potrebbe dire per tutti i provvedimenti; tuttavia, si è soliti sostenere che, pur non essendo perfetti, possono rappresentare un passo avanti importante e ciò può valere anche per questa delicata riorganizzazione del Ministero degli affari esteri.

Parliamoci chiaro, qui allora c'è l'intendimento e la volontà di non portare all'approvazione il provvedimento; questo sarebbe un modo di ragionare responsabile, serio e franco? I giochi di bussolotto, di chi si alza in piedi e chiede un rinvio in Commissione, di chi fa la «manfrina»

e dice che, tutto sommato, si può consentire su tale proposta – lo dico tranquillamente – non mi vanno bene ed è questa – a mio avviso – una delle ragioni per le quali le istituzioni perdono forza e vigore, per cui la gente si disaffeziona alla politica, al Parlamento e al Governo, proprio perchè si sente presa in giro (se non fossi in quest'Aula userei un termine più immediato e comprensibile).

Si è perso pertanto del tempo inutilmente dal momento che si sapeva, sin dall'inizio, da quando cioè è stato iscritto all'ordine del giorno questo disegno di legge, che, a un certo punto, vi sarebbe stata una buccia di banana pronta per far sì che esso non venisse approvato in questa legislatura che sta per spirare. Sapendo ciò, si poteva, dunque, utilizzare questo tempo in modo più producente, portando a compimento l'*iter* di qualche altro provvedimento.

Ebbene, io sono indignato da questo modo di comportarsi e, anche se non serve a niente, protesto caldamente contro questi sistemi; pertanto, voterò contro il rinvio in Commissione del provvedimento, essendo del parere che, in queste situazioni, bisogna andare avanti fino all'approvazione.

LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Mi rendo conto delle ragioni, per molti aspetti giuste, che il senatore Maffioletti ha avanzato nella sua richiesta di rinvio in Commissione e rispetto le posizioni di tutti i Gruppi che sono state illustrate, anche quella del senatore Achilli, la cui analisi della situazione che si è venuta a determinare non fa una grinza. Egli ha detto delle cose molto giuste quando ha fatto riferimento al lavoro articolato e approfondito svolto dalla Commissione per oltre un anno, a cui, peraltro, ho partecipato personalmente in rappresentanza del Governo.

Non voglio fare il processo alle intenzioni, così come è riecheggiato in quest'Aula da parte di qualche autorevole collega senatore, tuttavia, intendo sommessamente richiamare all'attenzione dell'Aula tutto il lavoro sviluppatosi per un anno e mezzo in Commissione, che ha dato vita ad un dibattito molto interessante, che ha visto la partecipazione impegnata di molti senatori di alcuni Gruppi politici (non di tutti, tanto che di questo ho avuto modo di rammaricarmi in sede di discussione generale del disegno di legge). Ebbene, tutto questo lavoro, che poi si è protratto, anche nella giornata di ieri, nella disamina di oltre metà degli articoli che compongono il testo del disegno di legge, a questo punto (senza fare – ripeto e sottolineo – processo alcuno alle intenzioni), rischia, senatore Maffioletti, obiettivamente, perchè siamo alla battute finali e su noi incombe la spada di Damocle dello scioglimento delle Camere...

MAFFIOLETTI. Ma allora perchè il Governo ha presentato emendamenti in Aula?

LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* ...rischia, dicevo, attraverso un rinvio in Commissione, di essere vanificato.

(*Interruzioni dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*). Se mi lasciate parlare, io sto facendo una richiesta ed un invito all'Aula... (*Commenti dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, non interrompete.

LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* ...la quale è poi padronissima di esprimersi e anche di votare; come dicevo, dunque, il rinvio in Commissione rischia di vanificare tutto il lavoro che è stato portato avanti responsabilmente, non soltanto dai partiti della maggioranza, ma (devo dire qui, come ho già detto in altre occasioni non per ragioni di facciata ma per intima e determinata convinzione) soprattutto dai colleghi del Gruppo del PDS. Ripeto, tutto questo lavoro rischia di arenarsi, di vanificarsi e sappiamo bene tutti che l'interruzione della legislatura significa che poi dobbiamo riprendere le mosse non dal punto «x» a cui siamo giunti, ma da «zero», con la prospettiva, quindi, di non arrivare all'approvazione di questo disegno di legge (di riordino o di riforma a seconda di come lo si vuole intendere) prima di un anno dall'inizio della nuova legislatura. Del resto, le riforme non sono mai un processo che si cala dalla sera alla mattina su un determinato sistema o su un determinato equilibrio, ma hanno sempre bisogno di passi successivi, graduali, di modifica per poter pervenire all'obiettivo massimo da tutti auspicabile. Noi, dunque, sappiamo molto bene qual è il pericolo e l'insidia che si nasconde dietro questa richiesta del rinvio in Commissione, che è un'insidia obiettiva, ripeto, che non addebito assolutamente alle intenzioni di nessuno.

Quindi, tenendo anche presente il contesto internazionale che noi stiamo vivendo, qualunque riforma, qualunque riordino diun Ministero è un momento importante, un momento vitale per il futuro di una determinata amministrazione pubblica; lo è di più, certamente (per le ragioni che i colleghi comprendono molto bene), in questo momento, in questo contesto internazionale, la riforma del Ministero degli esteri.

Sarebbe stato forse meglio, a questo punto, che la Presidenza del Senato non avesse accolto l'invito pressante rivolto, con lettera, dal Ministro degli esteri di mandare in Aula e, quindi, di approvare al Senato la riforma del Ministero degli esteri. Sarebbe stata preferibile questa soluzione piuttosto che offrire, in questo momento, un'immagine di un'impotenza, che non può essere assolutamente ascrivibile (e rispondo ai tentativi di interruzione al mio intervento) agli emendamenti presentati dal Governo che, come ha detto molto bene il senatore Achilli, non stravolgono assolutamente la sostanza e la portata di questo provvedimento; così come non credo che l'invito rivolto dal senatore Maffioletti ad approfondirne l'esame in Commissione possa sortire, come una bacchetta magica, il miracolo di dirimere questioni sulle quali alcuni suoi colleghi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con le posizioni della maggioranza e del Governo con disamine ed approfondimenti puntuali e ripetuti nel corso di numerose sedute della Commissione.

Per tali ragioni, signor Presidente, insisto nel chiedere all'Assemblea di respingere la richiesta di rinvio in Commissione.

PRESIDENTE. Prima che l'Aula si esprima sulla richiesta avanzata, ritengo mio dovere fornire alcune precisazioni al rappresentante del Governo.

Egli ha affermato che sarebbe stato meglio se il Presidente del Senato non avesse accolto la richiesta di portare all'esame dell'Aula il disegno di legge. Ritengo che il Presidente del Senato abbia adempiuto ad un suo obbligo invitando la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi a stabilire se il disegno di legge dovesse o meno essere rimesso all'Assemblea. Si tratta quindi di una decisione assunta dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Riguardo, poi, alla decisione da me assunta di ritenere corretta, a norma dell'articolo 93, la richiesta avanzata dal senatore Maffioletti, desidero precisare che la Presidenza nel fare ciò si è resa perfettamente conto del lavoro svolto dalla Commissione affari esteri, un lavoro puntuale e serio, che ho potuto seguire, non facendo parte della Commissione, dalla lettura del sommario dei lavori della Commissione.

Il problema, tuttavia, è di diverso ordine. Anche i senatori intervenuti hanno riconosciuto che sono stati presentati emendamenti dopo l'inizio della discussione. È questo il fatto nuovo cui si è riferito il senatore Maffioletti; è questa la ragione per cui la Presidenza ha ritenuto di dover applicare l'articolo 93 del Regolamento e di ciò essa è garante nei confronti di tutti i Gruppi e del Governo, affinchè i lavori si svolgano nella più assoluta correttezza.

Passiamo alla votazione della proposta, avanzata dal senatore Maffioletti, di sospendere la discussione del disegno di legge in esame, rimettendolo alla Commissione, affinchè questa, entro sette od otto giorni, abbia la possibilità di esaminare i nuovi emendamenti presentati.

ACHILLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Achilli, desidero, al riguardo, fare una precisazione. Ho concesso al senatore Signori la facoltà di intervenire in dissenso rispetto al proprio Gruppo dando un'interpretazione probabilmente estensiva delle norme che regolano la materia, giacchè, in tale caso, non è esplicitamente prevista la possibilità di dissenso all'interno del proprio Gruppo. Ho quindi fatto un'eccezione che, ovviamente, non costituisce precedente.

Non sono, inoltre, ammesse dichiarazioni di voto, ma può intervenire soltanto un rappresentante per ciascun Gruppo.

Metto ai voti la proposta di rinvio avanzata dal senatore Maffioletti.

È approvata.

SIGNORI. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Senatore Signori, la controprova non può avere luogo poichè i senatori segretari mi dicono di non aver alcun dubbio sulla votazione testè effettuata. Lei può chiedere di intervenire per un richiamo al Regolamento.

SIGNORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SIGNORI. Signor Presidente, nelle ultime settimane (per non parlare dell'esame del disegno di legge finanziaria), nel corso dei nostri lavori, sono state ammesse richieste di verifica del numero legale veramente ridicole, che non avevano alcun fondamento. Ora, improvvisamente, si diventa legalisti, rovesciando completamente la linea finora tenuta.

Signor Presidente, questa sarà pure la sua decisione e quella della Presidenza, ma – a mio avviso – si tratta di una sopraffazione. Lei, certo, può assumere la decisione che ritiene più opportuna, ma – lo ribadisco nuovamente – di sopraffazione si tratta.

PRESIDENTE. Senatore Signori, ho assunto la mia decisione dopo aver ascoltato i due senatori segretari.

La mia decisione deriva anche dal fatto che, tranne il suo dissenso, in Aula, quando si è dibattuto il problema se accogliere o meno la proposta del senatore Maffioletti, i rappresentanti dei Gruppi, che sono intervenuti, si sono espressi favorevolmente all'accoglimento della proposta avanzata dal senatore Maffioletti. Questa è una conferma indiretta dell'esito della votazione che c'è stata.

SIGNORI. Molte mani non si sono alzate, perchè molti senatori erano d'accordo con la mia posizione. Glielo ripeto, signor Presidente, molte mani non si sono alzate!

PRESIDENTE. Senatore Signori, la prego di non disturbare il proseguimento dei nostri lavori.

Approvazione del disegno di legge:

«Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio di lettere, e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo» (2963)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio di lettere, e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo».

Non essendovi iscritti nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

ACHILLI, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente, a quanto già detto nella relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare il terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 45/3 del 28 giugno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti all'emendamento di cui al comma 1.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. In attuazione della risoluzione n. 45/2 del 28 giugno 1990 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 2.909,1 milioni a 4.590,7 milioni di diritti speciali di prelievo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 2, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. Alla regolazione dei rapporti derivanti dall'esecuzione della presente legge fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro con detti istituti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988» (2040)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, volevo intervenire brevemente per sottolineare l'utilità di un intervento come quello che si realizza attraverso la ratifica di questo accordo.

Tale accordo prevede la creazione di un Istituto internazionale per il diritto allo sviluppo. Certo, potremmo approvare, come spesso accade, in silenzio questa ratifica di accordo internazionale, ma ritengo sia invece opportuno lasciare traccia di un'attenzione particolare nei confronti di una materia come questa, che vede l'impegno della comunità internazionale ed in particolare del nostro paese – poichè l'Istituto avrà sede a Roma – per la formazione di personale, non solo italiano, ma proveniente da molti paesi, atto a promuovere lo sviluppo nei paesi cosiddetti in via di sviluppo come riconoscimento di un diritto. Credo che anche la dizione adottata di diritto allo sviluppo sia importante: un diritto che – a mio parere – deve diventare norma centrale della politica estera del nostro paese e di quella della Comunità europea, norma effettiva e diritto positivo a fondamento delle relazioni internazionali. A questo scopo, interventi come quelli che possono consentire la formazione di personale proveniente dai paesi in via di sviluppo e che acquisisca le capacità per diventare strumento fondamentale per la promozione di questo diritto allo sviluppo, come diritto riconosciuto ai popoli, alle persone sulla base di un diritto internazionale positivo, che gli Stati realizzano nella collaborazione tra loro, nelle sedi internazionali, credo che sia questione di rilievo,

rispetto alla quale è importante lasciare traccia negli atti del Senato di una posizione dei Gruppi. Spero che altri colleghi convengano con me sull'utilità di dare questo segnale e che quindi non si limitino ad approvare in silenzio, come spesso opportunamente facciamo, le ratifiche dei trattati internazionali.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tedesco Tatò. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, chiedo scusa a lei e al relatore, senatore Graziani, vicario autorevolissimo del senatore Granelli, perchè, non disponendo del testo dell'accordo, parlo non solo a braccio, ma addirittura a mente; quindi mi scuso in partenza per quello che di inesatto e di approssimativo ci sarà nel mio intervento.

Ribadisco qui, come già il nostro Gruppo ha avuto modo di dire in Commissione, che non si può non convenire su questa ratifica, date le finalità dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo, che si propone come struttura di servizio in un settore certo fondamentale ai fini dello sviluppo stesso, in quanto tende a fornire una formazione in materia di diritto su rapporti internazionali che in larga parte sono *in fieri*, o meglio riguardano un settore in cui il diritto intenazionale si cimenta con nuovi problemi, come quelli dello sviluppo. Questo Istituto è quindi da ritenersi, in sè, una struttura valida e pertanto è giusto approvare questa ratifica e non solo per il fatto che tale organismo ha sede nel nostro paese; anche questo contribuisce a farci assumere un impegno particolare, ma è l'iniziativa in sè che ci sembra valida.

Tuttavia, come già abbiamo fatto in Commissione, vorremmo esprimere una preoccupazione, la quale, peraltro, trovò larghi consensi anche in colleghi di altri Gruppi. Questo Istituto per sua finalità (del resto lo dice la denominazione stessa: Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo) tende a privilegiare la formazione, in materia di diritto, di quadri provenienti dai paesi ai quali si indirizza la politica di cooperazione allo sviluppo; penso che questo sia il fine per cui esso è sorto. Tuttavia, ci consta – e in questo senso il relatore si espresse ed anche il rappresentante del Governo ci dette dei ragguagli in Commissione – che questo Istituto è aperto anche a partecipanti provenienti da paesi non facenti parte dell'area interessata alla cooperazione allo sviluppo. Ora, anche questo tipo di apertura la riteniamo valida e pertanto non pensiamo debba circoscriversi la partecipazione; ci preoccupa, tuttavia, un dato che sembra fondamentale: è necessario sapere da quali proventi del bilancio pubblico saranno presi i fondi con cui parteciperemo all'attività dell'Istituto. Ove questi proventi venissero prelevati dai fondi per la cooperazione allo sviluppo, si avrebbe una destinazione impropria dei fondi medesimi.

Ripeto che, seppure in via pratica l'Istituto intende favorire la formazione giuridica dei quadri dei paesi in via di sviluppo, tuttavia, sotto il profilo istituzionale, tale formazione non è riservata soltanto a quei paesi. Riteniamo, quindi, che sia opportuno e proprio attingere da altre fonti del Ministero.

Solleviamo questo problema anche se – come del resto è dimostrato dalla stessa legge di ratifica – questo disegno di legge in sè non comporta spese. Infatti, l'accordo in base al quale l'Italia ha aderito alla

creazione di questo Istituto non presuppone contributi obbligatori dei paesi partecipanti, bensì solo contributi volontari. La questione, quindi, non presuppone un vincolo di legge. Ci interessa, tuttavia, un impegno politico in tal senso e per questo riproponiamo il problema in questa sede; anzi, proprio in quanto il contributo non è obbligatorio, bensì facoltativo, ed è quindi un contributo che non presuppone un vincolo di legge, ci interessa avere la garanzia che i fondi da cui si attingerà non siano quelli della legge n. 49 per la cooperazione allo sviluppo. Voglio, inoltre, ricordare ai colleghi che, in tal senso, in Commissione si era ipotizzato – credo opportunamente – che l'Aula si pronunciasse formalmente attraverso un ordine del giorno. Non per scarsa diligenza, ma ritenendo in base all'orientamento assunto in Commissione che di questo ordine del giorno si dovesse far carico il relatore, non ci siamo attivati in proprio, anche perchè non era un'iniziativa specifica del nostro Gruppo, bensì – ripeto – un orientamento complessivo della Commissione. Al di là però della formulazione di un ordine del giorno, a noi interessa (per questa ragione abbiamo sollevato il problema in sede di discussione generale) che ci sia un impegno politico in questa sede da parte del relatore e soprattutto da parte del rappresentante del Governo.

Questo è il problema che poniamo, nel momento in cui ribadiamo la nostra convinta adesione alla iniziativa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GRAZIANI, *f.f. relatore.* In Commissione era stato chiarito – se ricordo bene – che il Governo avrebbe dovuto precisare, in sede di dibattito parlamentare in Aula, le questioni sollevate dalla senatrice Tedesco Tatò.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Anche se l'ordine del giorno non è stato formulato, prendiamo atto – come se fosse stato effettivamente rivolto un invito al Governo – delle preoccupazioni avanzate dalla senatrice Tedesco Tatò e quindi assumo l'impegno, a nome del Governo, a seguire la questione richiamata, evitando che si possa attingere dai fondi per la cooperazione allo sviluppo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo, fatto a Roma il 5 febbraio 1988.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Vorrei annunciare il voto contrario del Movimento sociale italiano, motivato dalla presunta – ma sarà certa – nascita di un «carrozzone» che, inutilmente, si avvarrà dell'atto che approveremo oggi in Aula. Conosciamo tutti infatti la ragione per la quale è stato presentato questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea» (2348) (*Approvato dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Aniasi ed altri; Ridi ed altri; Trantino; Righi, Sanguineti ed altri*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea», già approvato dalla 9ª Commissione permanente

della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Aniasi, Andò, Amodeo, Sanguineti, La Ganga, Diglio, Testa Antonio, Cerofolini, D'Amato Carlo, Barbalace, Mastrantuono e Maccheroni; Ridi, Ronzani, Angelini Giordano, Borghini, Cannelonga, Chella, Ciafardini, Ciocci Lorenzo, Fagni, Mangiapane, Menzietti e Petrocelli; Trantino; Righi; Sanguineti, Testa Antonio, Lamorte, Grippo, Matteoli, Lia, Faraguti, Piredda, Reina, Principe, Potì, Maccheroni, Barbalace e Cerofolini.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

BERNARDI, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SANTONASTASO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Poichè non vi sono stati interventi in discussione generale, il Governo non ha nulla da osservare.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

FERRAGUTI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo accolto dalla Commissione del disegno di legge, a parziale modifica del parere precedentemente reso, dichiara di non avere nulla da osservare».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

(Autoservizi pubblici non di linea)

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

(Servizio di taxi)

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

(Servizio di noleggio con conducente)

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

(Competenze regionali)

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei princìpi fissati dalla presente legge.

2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di

linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.

4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.

6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

(Competenze comunali)

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

(Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.

3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 7.

(Figure giuridiche)

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 8.

(Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in *leasing* del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.

4. L'avere esercìto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 9.

(Trasferibilità delle licenze)

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 10.

(Sostituzione alla guida)

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e in possesso dei requisiti prescritti:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

b) per chiamata alle armi;

c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;

d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della

legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera *b)* del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-*bis* del codice civile.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 11.

(Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente)

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercìto a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. È tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

5. I comuni in cui non è esercìto il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, dero-

gare a quanto previsto dal comma 3, purchè la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

7. Il servizio di taxi, ove esercìto, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 12.

(Caratteristiche delle autovetture)

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi».

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.

7. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 13.

(Tariffe)

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.

2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 14.

(Disposizioni particolari)

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di *handicap*.

2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di *handicap*, nonchè il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di *handicap* di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.

4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 15.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.
Senatore Sanesi, lei ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto?

SANESI. C'era prima la senatrice Senesi!

PRESIDENTE. Senatore Sanesi, se non le dispiace ordino io i lavori.
Il rappresentante del Gruppo del Partito democratico della sinistra che ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto è la senatrice Senesi. Anche lei ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, e siccome io ho visto prima lei, intendo darle la parola. Successivamente darò la parola al rappresentante del Gruppo del Partito democratico della sinistra.
Ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto il senatore Sanesi.

SANESI. Signor Presidente, voglio annunciare il voto favorevole del mio Gruppo ad un disegno di legge che finalmente vede ultimato il proprio *iter*, anche perchè esso comporterà facilitazioni agli enti locali che si trovano oggi a dover operare nell'incertezza del diritto. Io credo che questa sia un'occasione in cui i lavori di quest'Aula hanno portato il Parlamento a sfornare una legge all'ultimo momento, «al novantunesimo minuto»; siamo in zona di recupero, ma si tratta di un provvedimento che finalmente aiuterà, nella formulazione predisposta, gli enti locali che sono stati dimenticati durante il percorso.
Volevo poi dirle, signor Presidente, che avevo visto che la senatrice Senesi era presente e che veniva prima di me nell'elenco degli iscritti per dichiarazione di voto. Siccome non voglio mai fare la parte di colui che scavalca qualcun altro, le volevo soltanto far notare di non essere il primo a poter prendere la parola.

PRESIDENTE. Senatore Sanesi, la decisione della Presidenza ha invece consentito che la senatrice Senesi, che si era allontanata momentaneamente, tornasse in Aula. In tal modo possiamo ascoltare la sua dichiarazione di voto.

SENESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SENESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento giunge all'approvazione dopo dieci anni di discussione in Parlamento e mi auguro che si tratti di uno dei primi passi di intervento in questo settore.

Proprio in questi ultimi giorni il Consiglio dei ministri ha adottato un ulteriore provvedimento in relazione alla regolamentazione delle targhe alterne nelle grandi città, che rappresenta un segmento di intervento sul traffico delle grandi aree urbane.

Noi ci troviamo, come legislatori, nell'assoluta mancanza di una legislazione generale in relazione al regolamento e al funzionamento del traffico nelle grandi aree urbane e anche in quelle minori. I taxi, che in questo caso sono uno dei soggetti-attori del traffico in Italia e anche all'estero, svolgono alacremente un'attività integrativa nelle nostre realtà. Fino ad oggi in questo settore c'è stata una disciplina segmentata, che ogni singolo comune approvava attraverso regolamenti particolari, spesso notevolmente differenziati fra loro. Per esempio, i cittadini stranieri che vengono in Italia si trovano di fronte ad automobili adibite al trasporto pubblico di diversi colori e addirittura ad ordinamenti differenti.

Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare, anche se in ritardo, riconosce fortunatamente due aspetti importanti. Innanzi tutto il ruolo giuridico dei taxisti; in secondo luogo dà indirizzi precisi a regioni ed enti locali per uniformare la disciplina di funzionamento. Mi auguro che successivamente si possa discutere (in questo caso partiamo da un punto debolissimo, anche se efficace, che è il servizio dei taxi) dell'intero settore del servizio del trasporto pubblico in Italia. Ci troviamo in questo settore di fronte a gravi ritardi, che mi auguro (se non in questa legislatura, senz'altro nella prossima) possano essere affrontati insieme a quelli del trasporto pubblico collettivo in generale in maniera organica, evitando provvedimenti tampone e contraddittori come l'ultimo approvato dal Consiglio dei ministri di ieri.

Concludendo, signor Presidente, dichiaro che il Gruppo che rappresento voterà a favore di questo provvedimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

MARNIGA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARNIGA. Signor Presidente, a nome del Gruppo che rappresento dichiaro che voteremo a favore di questo provvedimento che, essendo stato già approvato dalla Camera dei deputati, a seguito di questa votazione diventerà legge.

Questo disegno di legge, presentato da molti deputati, tra cui il socialista Aniasi, reca diversi provvedimenti a favore dell'autotrasporto non di linea, soprattutto con riferimento al servizio di taxi nelle aree urbane. È un provvedimento molto atteso e necessario. Infatti, come hanno sottolineato i colleghi che sono già intervenuti, si tratta di una legge quadro necessaria ed indilazionabile soprattutto in un settore che in questi ultimi anni (almeno nell'ultimo decennio) ha avuto una grossa espansione registrando una serie di problemi che con questa legge dovranno essere risolti.

Signor Presidente, per questi motivi, ribadisco il voto favorevole del mio Gruppo parlamentare.

BERNARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDI. Signor Presidente, l'unanime convergenza di tutti i Gruppi parlamentari su questo provvedimento denota l'impegno di tutti a entrare nel vivo del problema del traffico urbano che si manifesta sempre più convulso e disordinato. Di qui è sorta la necessità di organizzare la categoria in albi speciali, per una maggiore professionalizzazione, di consentire alle regioni di provvedere all'emanazione di direttive per tutti i comuni e di ordinare ai comuni stessi di emanare regolamenti precisi che uniformino, sia pure nell'ambito delle rispettive autonomie, la connotazione del servizio pubblico, che è molto importante in quanto ausiliario rispetto a quello collettivo.

Non aggiungerò ulteriori considerazioni. Dico soltanto che sono d'accordo con la senatrice Senesi che ha sostenuto che questo rappresenta un primo passo e che altri ne dovranno essere compiuti.

Desidero inoltre sottolineare con soddisfazione un aspetto. Le disposizioni particolari contenute nell'articolo 14, che obbligano i comuni a rendere accessibili anche ai portatori di *handicap* il servizio pubblico dei taxi, rappresentano un ulteriore passo verso quella civiltà che vuole consentire ai disabili di avvicinarsi il più possibile alla fruizione completa dei servizi pubblici. Annuncio quindi il voto favorevole della Democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per assicurare un ordinato svolgimento dei nostri lavori, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso che procederemo prima alla discussione del disegno di legge n. 2837, iscritto al quinto punto dell'ordine del giorno, e poi all'esame del disegno di legge n. 2331, iscritto al quarto punto dell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge:

«Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» (2837) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore che, nel corso del suo intervento, illustrerà il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2837,

impegna il Governo,

in sede di emanazione dei decreti delegati di cui al provvedimento e con riferimento ai problemi legati all'attuazione dell'articolo 41 della legge 25 ottobre 1989, n. 355 (valutazione del servizio fuori ruolo e pensione ripartita), ad adottare soluzioni idonee affinchè:

a) gli effetti della norma riguardino anche le situazioni in essere per il personale in attività di servizio alla data di entrata in vigore della legge;

b) anche per il trattamento di buonuscita sia prevista la corresponsione integrale da parte dello Stato, ovvero dell'Istituto postelegrafonici;

c) sia uniformata la procedura inerente la dispensa dal servizio per motivi di salute tra il personale degli uffici locali e quello degli uffici principali dipendenti dall'amministrazione postale, applicando per entrambi i settori l'articolo 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

1. LA COMMISSIONE

NIEDDU, *relatore*. Non ho niente da aggiungere rispetto alla relazione. Vorrei solo raccomandare l'approvazione dell'ordine del giorno che peraltro ha già avuto sia l'assenso del Governo, sia l'approvazione da parte dell'8ª Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ASTONE, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo concorda con la relazione che accompagna il disegno di legge, che del resto recupera per intero la relazione originaria presentata a suo tempo dal Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Senatore Nieddu, insiste per la votazione dell'ordine del giorno che il Governo ha accolto?

NIEDDU, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per l'unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per l'omogeneizzazione dello stato giuridico del rispettivo personale, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) sarà istituita un'unica direzione centrale del personale;

b) saranno previsti organi collegiali di durata quadriennale in sede centrale e provinciale con competenze, nella materia del personale, che non siano di pertinenza del consiglio di amministrazione. La composizione degli organi di cui trattasi deve essere stabilita in modo che l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale siano rappresentate in misura paritaria, attribuendo la presidenza ad un magistrato ordinario o amministrativo. I rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto, secondo le norme che regolano l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

c) il presidente dell'istituenda commissione centrale del personale farà parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del presidente della preesistente commissione centrale degli uffici locali; la durata in carica del consiglio di amministrazione è fissata in un quadriennio;

d) le materie di competenza degli istituendi organi collegiali devono essere stabilite con riferimento al nuovo ordinamento del personale tenendo conto della disciplina vigente e della necessità di una ripartizione dei compiti più organica, razionale ed idonea a garantire agli organi decidenti l'indispensabile apporto dell'attività consultiva;

e) il personale degli uffici principali e degli uffici locali deve confluire in ruoli unici, nel rispetto delle qualifiche professionali rivestite e delle anzianità acquisite, con possibilità di alternare unità dei ruoli uffici principali con unità dei ruoli uffici locali, nei casi di coesistenza, nei due ruoli, di gruppi di dipendenti con la medesima anzianità;

f) gli uffici e gli impianti dell'esercizio, indipendentemente dal precedente ordinamento, devono essere denominati «uffici postali» e classificati in uffici di minore, media e rilevante entità, in base alla loro importanza da valutarsi, con periodicità quinquennale, con i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione;

g) con le stesse modalità di cui alla lettera *f*) devono essere stabiliti i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda l'istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di quartieri e di zone di portalettere, di recapiti e di posti di fattorino e di procacciato;

h) l'istituzione, la riunione, la modificazione e la soppressione degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla lettera *f*) devono essere disposte con ordinanza del direttore compartimentale, sentito il comitato tecnico-amministrativo, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti risultanti dal riparto dei fondi e previa autorizzazione del direttore centrale del personale, per la parte concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale;

i) l'organico del personale di ruolo per ciascuna categoria e qualifica e l'assegno numerico degli uffici amministrativi e degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla lettera *f*) devono essere determinati armonizzando le disposizioni recate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modifiche e integrazioni, dall'articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, e dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1979, n. 101;

l) si provvede alla raccolta delle disposizioni in vigore concernenti l'assunzione in impiego ed il trattamento normativo ed economico del personale degli attuali due ruoli, apportando alle stesse, ove necessario, le modificazioni ed integrazioni occorrenti per il loro coordinamento, anche ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme medesime. In tale contesto si devono:

1) omogeneizzare i trattamenti economici differenziati, secondo i princìpi indicati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;

2) prevedere le opportune norme di salvaguardia a favore dei sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3;

3) dettare le norme di raccordo tra il nuovo ordinamento e le speciali disposizioni vigenti per il personale in servizio presso gli uffici della provincia di Bolzano.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Entro un anno dal termine di scadenza della delega di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, saranno stabilite le nuove attribuzioni della attuale direzione centrale degli uffici locali in materia di affari generali, di organizzazione e metodo e di contenzioso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PINNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame arriva con grande ritardo sia rispetto ad una situazione anacronistica sopravvissuta dal 1952, relativa alla separazione tra uffici principali e uffici locali nell'amministrazione delle poste, sia anche rispetto all'impegno assunto dal Governo in sede di contratto relativo all'accordo 1982-1984 con le organizzazioni sindacali.

Preannuncio il nostro voto favorevole a un provvedimento che è necessario. Tuttavia aggiungo che esso implica una mera razionalizzazione giuridica dell'ordinamento postale che, purtroppo, è priva di efficacia sulla qualità del servizio, che continuerà a restare mediocre e inefficiente, agli ultimi posti in Europa, nonostante l'alto costo delle tariffe e l'elevato disavanzo a carico del bilancio dello Stato.

Il personale postale, pur ricondotto nell'ambito di un unico ordinamento, continuerà ad essere utilizzato nel modo irrazionale attuale e quindi questo provvedimento non avrà conseguenza pratica dal punto di vista del miglioramento del servizio ma, piuttosto, alimenterà la spinta a concedere ai privati parti ulteriori del servizio postale.

Vorrei poi ricordare ai colleghi che il provvedimento che avrebbe dovuto vedere la luce in questa legislatura non è questo, che è cosa modesta e ininfluente, ma quello di riforma del Ministero con l'istituzione dell'Ente posta, bancoposta e telematica pubblica che, introducendo un regime privatistico nella gestione del personale, avrebbe collocato in ben altra dimensione il superamento della distinzione fra personale applicato agli uffici principali e personale applicato agli uffici locali.

Purtroppo la riforma del Ministero, che avrebbe inciso sulla qualità del servizio e quindi sulle attese dei cittadini, il Governo e la maggioranza hanno deciso anche in questa legislatura di non approvarla, pur trattandosi di una riforma di cui si occupò a suo tempo, nei primi anni '60, persino l'onorevole Nenni; pertanto neppure in questa legislatura vedrà la luce.

Quindi, ripeto, consideriamo questa una mera razionalizzazione interna, certo necessaria a rimuovere l'anacronismo del diverso regime giuridico del personale degli uffici principali rispetto a quello degli uffici locali, ma, allo stesso tempo, dobbiamo denunciare che questo provvedimento non inciderà sulla qualità del servizio e, quindi, sul miglioramento dell'attività del servizio postale a favore dei cittadini. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PATRIARCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PATRIARCA. Signor Presidente, desidero solo esprimere il vivo compiacimento del Gruppo della Democrazia cristiana per l'approvazione di questo provvedimento che, sotto certi aspetti, anticipa la riforma generale delle poste che è tuttora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

È vero che in Commissione, in sede di approvazione del disegno di legge sulle telecomunicazioni, noi avevamo ipotizzato la contempora-

neità dell'approvazione delle due riforme, cioè quella delle telecomunicazioni e quella delle poste, ma il Governo decise diversamente e presentò i due provvedimenti, uno in questo ramo del Parlamento, l'altro alla Camera. Noi abbiamo ottemperato all'approvazione del disegno di legge sulla riforma delle telecomunicazioni e aspettavamo dalla Camera l'analoga approvazione di quello sulle poste, cosa che, fino a questo momento, non è ancora intervenuta; pertanto vi è la necessità comunque di procedere all'approvazione di questo provvedimento che in parte anticipa la riforma del sistema postale italiano, in modo particolare attraverso la richiesta di unificazione tra il ruolo centrale e il ruolo locale, che non solo obbedisce a quanto fissato negli accordi siglati con il sindacato (mi pare nel lontano 1984), ma rende anche indubbiamente più spedita ed agevole l'utilizzazione del personale attraverso la mobilità, in modo da consentire comunque spostamenti che corrispondano alle mutate, varie esigenze del servizio nell'ambito delle realtà locali.

Perciò noi esprimiamo il nostro vivo assenso a questo provvedimento, nella speranza che la riforma delle poste, nella prossima legislatura, possa essere speditamente esaminata da parte dei due rami del Parlamento essendo tale riforma fondamentale per rendere più adeguato questo servizio alle esigenze dell'utenza. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dovendosi votare questo disegno di legge, che contiene delega al Governo, mediante procedimento elettronico, la Presidenza ne rinvia ad altro momento la votazione.

Discussione del disegno di legge:

«Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS» (2331)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

* PATRIARCA, *relatore*. Signor Presidente, non ritengo di dover aggiungere nulla a quanto contenuto nella relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Data l'importanza del provvedimento e considerato anche che la Commissione ha svolto un utile, proficuo e approfondito lavoro, il Governo invita l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole su questo importante provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

VENTURI, *segretario:*

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo approvato dalla Commissione di merito e gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, dichiara di non opporsi, a condizione tuttavia, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, che la clausola di copertura di cui al comma 2 dell'articolo 6 (e relativo emendamento 6.12) sia aggiornata onde fare riferimento all'anno 1992, anno dal quale può iniziare a decorrere la spesa.

La Commissione è altresì contraria, ai sensi della citata norma regolamentare, all'articolo 12, che autorizza la contrazione di mutui, coprendone l'onere con risparmi limitati nel tempo, e non dunque riferiti all'intera durata della spesa stessa. L'accoglimento dell'emendamento soppressivo dell'articolo ovviamente supererebbe la questione.

La Commissione è inoltre contraria, ai sensi della già citata norma regolamentare, all'emenamento 6.1, privo di quantificazione e di copertura. Quanto all'emendamento 2.18, il parere è condizionato, sempre ai sensi del citato articolo 102-*bis* del Regolamento, alla modifica del comma 1, al fine di ripristinare la procedura per la definizione delle tariffe dei pedaggi autostradali da parte del Ministro dei lavori pubblici così come originariamente previsto nell'articolo 2 del testo del Governo, e alla soppressione, al comma 2, delle parole "nonchè i sovrapprezzi di 3 e 9 lire di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407". Quanto all'emendamento 4.17, il parere è condizionato, sempre ai sensi della citata norma regolamentare, all'introduzione di una clausola in base alla quale le eventuali estensioni dei termini delle concessioni possono essere autorizzate esclusivamente a fronte di piani aggiuntivi di investimenti o di riduzioni dei contributi finanziari ricevuti dalle società concessionarie».

PRESIDENTE. Avverto che, per effetto del parere espresso dalla 5ª Commissione, sia sul testo del disegno di legge sia su alcuni emendamenti, potrebbero rendersi necessarie votazioni qualificate con il procedimento elettronico.

PATRIARCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PATRIARCA, *relatore*. Riguardo al parere espresso dalla Commissione bilancio, desidero far presente all'Assemblea che l'emendamento 6.12, relativo al comma 2 dell'articolo 6, è stato ritirato poichè in questi giorni è stato emanato un provvedimento relativo alla proroga ed alla sua copertura.

Per quanto poi concerne il parere espresso sull'articolo 12 faccio presente che, come risulta dal fascicolo degli emendamenti, è stato altresì ritirato l'emendamento 12.1. In merito ai rilievi espressi dalla 5ª

Commissione sull'emendamento 2.18, devo far presente di aver predisposto un subemendamento che recepisce largamente le indicazioni contenute nel parere.

Faccio altresì presente che è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere l'inciso: «nonchè i sovrapprezzi di 3 e 9 lire di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407», contenuto nell'emendamento 2.18, in ottemperanza a quanto richiesto nel medesimo parere.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 4.17, ricordo che è stato presentato un emendamento aggiuntivo nel quale viene recepita l'indicazione della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

TITOLO I

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL SETTORE AUTOSTRADALE

Art. 1.

1. Alla società Autostrade Spa è accordata, a fronte degli oneri connessi con la realizzazione degli interventi interessanti le manifestazioni colombiane del 1992, di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 febbraio 1990, una proroga di dodici anni del periodo di concessione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 385, a partire dal termine come determinato per effetto del secondo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

Prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti a tale articolo, avverto che è stato presentato il seguente emendamento riferito al Titolo I:

Sostituire il titolo con il seguente:

«DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL SETTORE AUTOSTRADALE E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO».

Tit.I.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE, CROCETTA, SERRI, TRIPODI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CORLEONE. Signor Presidente, nella illustrazione dell'emendamento Tit.I.1 ritengo di dovermi limitare a considerazioni evidenti e comprensibili per tutti i colleghi; sarà poi il contenuto degli emendamenti da noi presentati agli articoli a rendere più evidenti le motivazioni che ci muovono. Già nel titolo intendiamo però mettere in primo

piano il problema della sicurezza del traffico. Le vicende drammatiche di questi ultimi giorni, quanto è successo sulle autostrade italiane, il carico di morti e di feriti e i danni rilevanti che si sono verificati fanno comprendere che non si può affrontare la questione del settore autostradale senza collegarla al problema della sicurezza della vita dei cittadini.

È per questo che con l'emendamento al titolo I del provvedimento tentiamo di correggere un'impostazione relativa solo e semplicemente alla costruzione, pensando invece ad una possibile attività di prevenzione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* PATRIARCA, *relatore*. Signor Presidente, il relatore non sarebbe contrario ad introdurre nel titolo un riferimento ai problemi della sicurezza, anche se questi temi vanno ulteriormente articolati attraverso opportune iniziative che si intende proporre alle società autostradali.

Anche se il provvedimento in esame non prevede questo specifico segmento del settore del traffico autostradale, considerato che il problema è stato in questi giorni a lungo dibattuto, non sono contrario all'introduzione del concetto di una programmazione più efficace e più efficiente della sicurezza stradale nel momento in cui si approvano le proroghe delle concessioni autostradali.

D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dire che concordo con quanto già affermato dal relatore, osservando tuttavia che per quanto riguarda il problema della sicurezza quello che si fa non è mai abbastanza.

Voglio però ricordare, certo non in tono polemico, che abbiamo dovuto scoprire l'esistenza della nebbia per mettere in evidenza alcuni problemi, lo sfascio che vi sarebbe stato, laddove la nebbia c'è da sempre ed ha prodotto purtroppo molti guai, malgrado gli interventi relativi alla sicurezza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Tit.I.1.

Verifica del numero legale

GIUSTINELLI. Signor Presidente, anche a nome dei colleghi Casadei Lucchi, Galeotti, Ranalli, Tossi Brutti, Margheriti, Vignola, Bisso, Pinna, Callari Galli, Tedesco Tatò e Senesi, chiedo la verifica del numero legale.

Vorrei, se lei me lo consente, dare anche una breve spiegazione di questa nostra richiesta. Noi riteniamo che un provvedimento con queste caratteristiche e con questi connotati non possa essere approvato senza una precisa assunzione di responsabilità da parte di tutta la maggioranza. Il nostro atteggiamento ha il valore di una posizione di

principio, perchè riteniamo che in questo caso la maggioranza debba assumersi fino in fondo la responsabilità del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Comunico che, da parte del prescritto numero di senatori, è stata richiesta la verifica del numero legale. Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante il procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per un'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,55, è ripresa alle ore 13.*).

Presidenza del vice presidente LAMA

Sull'ordine dei lavori

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei pregare la Presidenza e i colleghi di valutare la proposta che mi accingo a formulare d'inversione dell'ordine del giorno, viste anche le difficoltà che si sono incontrate nell'esame del provvedimento di cui si era iniziata la discussione. Propongo di affrontare nel primo pomeriggio il disegno di legge sull'edilizia popolare, per il quale penso che si possa avere una discussione abbastanza piana e senza difficoltà, evitando il pericolo che le nostre sedute rimangano improduttive.

Nel frattempo si potranno approfondire *a latere* i problemi che hanno incontrato i provvedimenti che hanno causato le recenti difficoltà.

PRESIDENTE. Sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno possono parlare un senatore a favore ed uno contro, per non più di cinque minuti.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, credo ci siano delle valutazioni, comprensibili per tutti i colleghi, che evidenziano l'opportunità di dare priorità comunque all'esame dei provvedimenti già approvati dall'altro ramo del Parlamento. In questo momento la logica che deve muovere i nostri lavori dovrebbe essere questa. Indipendentemente, quindi, dal

merito, dal voto favorevole o contrario al provvedimento per il quale è stata chiesta l'inversione dell'ordine del giorno dal collega Fabbri, sono favorevole a tale proposta. Ritengo però, per economia dei nostri lavori, che tale decisione debba essere presa con urgenza. Credo infatti che il provvedimento riguardante gli uffici periferici dell'ANAS comporti un lavoro particolarmente lungo, e quindi non vi è alcuna utilità ad iniziarne l'esame in questo momento. Non capisco poi come sia possibile, avendo soltanto trenta minuti disponibili!

Se si procederà all'inversione, ci sarà la possibilità per il Senato di lavorare su un testo approvato dalla Camera dei deputati per modificarlo, approvarlo o respingerlo. Si decida però subito; dopo di che potremo discutere il destino dell'altro provvedimento in un momento più opportuno.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, vorrei parlare in un certo senso contro la proposta. Comprendo le strettoie regolamentari che richiedono che parlino soltanto un senatore a favore ed uno contro sulla proposta, ma vorrei fare un'osservazione sulla situazione. Sono infatti favorevole all'inversione dell'ordine del giorno, ma contrario a che si cominci subito l'esame del provvedimento sull'edilizia residenziale pubblica. Questo provvedimento infatti è «uscito» dalla Commissione in modo improprio, con l'idea che gli emendamenti si sarebbero predisposti ed esaminati in Aula. Ciò richiede ovviamente per i Gruppi il tempo necessario per l'elaborazione degli emendamenti. Non si tratta pertanto di una cosa realizzabile entro oggi pomeriggio.

Sono quindi favorevole – ripeto – all'inversione dell'ordine del giorno. Vi sono delle ragioni pratiche e politiche per cui sarebbe giusto accantonare l'altro provvedimento. Ho però dei dubbi che si possa cominciare immediatamente l'esame del disegno di legge sull'edilizia residenziale pubblica.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, questo provvedimento era stato calendarizzato da tempo. In ogni caso, il suo intervento non riguarda specificamente la questione dell'inversione dell'ordine del giorno. Dovrebbe a questo punto parlare un senatore contrario all'inversione dell'ordine del giorno.

PATRIARCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Lei intende parlare contro la proposta di inversione dell'ordine del giorno?

PATRIARCA, *relatore*. Signor Presidente, intendo parlare come relatore sul disegno di legge n. 2331.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PATRIARCA, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario all'inversione dell'ordine del giorno per gli stessi motivi che ha sottolineato il senatore Libertini. Devo inoltre evidenziare che il Governo deve ancora pronunciarsi sui nuovi emendamenti. Se noi dovessimo approvare il provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, allora l'inversione dell'ordine del giorno potrebbe essere approvata e sarebbe utile. Poichè, invece, sul provvedimento in esame sono stati manifestati evidenti e motivati dissensi, è necessario dare ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari e allo stesso rappresentante del Governo il tempo sufficiente per poterli approfondire ed esaminare.

Per questi motivi, dichiaro la mia contrarietà.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per riferire all'Assemblea che in occasione dell'ultima riunione della Conferenza dei capigruppo il presidente del Gruppo socialista Fabbri aveva già avanzato tale richiesta. Sotto la Presidenza del presidente Spadolini e con l'unanimità dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari venne deciso di inserire nel calendario l'esame di questa richiesta e quindi del provvedimento mercoledì prossimo. Pertanto, mi sembra strano che, dopo che la Conferenza dei capigruppo ha deciso di inserire l'esame di questo argomento nell'ultima giornata prevista dal calendario, oggi si discuta e si affronti questo provvedimento in Aula improvvisamente. Ritengo, anche in base al Regolamento, che tale richiesta vada accantonata e rinviata, affinchè venga presa in esame nell'ambito della Conferenza dei capigruppo.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, ho di fronte a me il calendario dei lavori dell'Assemblea. Esso prevede per questa settimana l'esame del disegno di legge n. 2962, concernente le norme per l'edilizia residenziale pubblica e dell'interpellanza, con procedimento abbreviato *ex* articolo 156-*bis* del Regolamento, del senatore Azzaretti e di altri senatori sugli amministratori delle unità sanitarie locali. Questi sono gli argomenti calendarizzati per questa settimana e previsti dall'ordine del giorno della seduta odierna, che è stato stampato e distribuito ai senatori.

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

* D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, penso che non spetti al rappresentante del Governo esprimere preferenze in ordine a provvedimenti che si pongono sullo stesso piano (entrambi sono importanti). Tuttavia, desidero far presente che sul disegno di legge n. 2962, presentato dal deputato Botta e da altri deputati, essendo stati presentati più emendamenti (che, come ha affermato il relatore, non sono stati neanche esaminati dalla Commissione), il Governo non è preparato. Pertanto, chiedo che non sia esaminato questa mattina il testo del disegno di legge n. 2962.

FABBRI. Bell'atteggiamento!

SIGNORI. Vogliamo rinviare in Commissione anche questo provvedimento, come abbiamo fatto per il disegno di legge sul riordinamento del Ministero degli affari esteri? Ma chi volete prendere in giro!?

FABBRI. Signor Presidente, insisto perchè questo pomeriggio l'Aula esamini il disegno di legge n. 2962.

PRESIDENTE. Senatore Fabbri, queste dichiarazioni del Governo riguardano un altro argomento. Adesso si tratta di accertare se dobbiamo procedere all'inversione dell'ordine del giorno. Nel pomeriggio prenderemo invece in esame la questione degli argomenti che possono essere messi in discussione in Assemblea, che verrà affrontata all'inizio della seduta pomeridiana.

Passiamo alla votazione della richiesta di inversione dell'ordine del giorno.

Verifica del numero legale

PATRIARCA. Signor Presidente, chiedo, a nome dei senatori Bernardi, Bausi, Andò, Santalco, Azzaretti, Zangara, Montresori, Ianni, Spitella, Bonora, Poli e Condorelli, la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Comunico che, da parte del prescritto numero di senatori, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.

La Presidenza decide di togliere la seduta.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

CARDINALE. Domando di parlare per sollecitare la risposta ad alcune interrogazioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDINALE. Signor Presidente, vorrei sollecitare di nuovo la risposta alla mia interrogazione 4-05306, presentata nel settembre 1990, che riguarda l'appalto dei lavori a trattativa privata per l'ammodernamento della strada statale n. 106 «Ionica», di cui si è interessata anche la Corte dei conti, come è riportato in un articolo del 20 ottobre 1991 del settimanale «L'Espresso». Non possiamo attendere ulteriormente e, d'altra parte, dopo il mio primo sollecito ho ricevuto dalla segreteria dell'Assemblea un telegramma datato 24 ottobre 1991, ma finora questa interrogazione non ha avuto risposta. Cosa dobbiamo

fare? Dobbiamo interessare la magistratura? Mi auguro di no e mi auguro di ottenere una risposta precisa e completa; spesso la funzione del sindacato ispettivo viene resa nulla non solo dalle mancate risposte, ma anche da risposte incomplete.

Inoltre vorrei sollecitare la risposta all'interrogazione 4-06695 dell'11 luglio 1991, presentata insieme al collega Barca, rivolta al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro delle partecipazioni statali, riguardante la mancata attuazione dell'accordo di programma per la riconversione industriale della Val Basento.

Infine voglio sollecitare la risposta alla interrogazione 4-06843 del 1° agosto 1991, anch'essa rivolta al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nella quale si chiede di sapere come sono stati spesi i soldi stanziati con l'accordo di programma, in particolare la cifra che riguarda studi, progettazioni, consulenze e oneri vari. Ci risulta che nessun atto deliberativo di organi preposti sia stato adottato per la liquidazione delle diverse spettanze. Se ci fossero stati ci sarebbe stato il visto del comitato di controllo, invece, non so come, si paga a piè di lista con mandati di pagamento senza la relativa giustificazione.

Ringrazio il Presidente e chiedo scusa.

D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Solleciterò una risposta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,15*).

Allegato alla seduta n. 644

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

CASCIA. – «Norme per la realizzazione di interventi di tutela e valorizzazione dei laghi salmastri di Portonovo (Ancona)» (3148).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali» (2787) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), *con modificazioni e con stralcio del titolo II. Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge*: «MURMURA. – «Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti» (2538);

Tale stralcio va a costituire un autonomo disegno di legge che prende il n. 2787-*bis*, con il seguente titolo: «Istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali»;

2ª Commissione permanente (giustizia):

Deputati RUSSO Raffaele ed altri; MENSORIO; PICCIRILLO; NAPPI ed altri. – «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola» (2919) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), *con modificazioni*;

Deputati MASTRANTUONO ed altri. – «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata» (2920) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), *con modificazioni. Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i disegni di legge*: GUIZZI. – «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata» (2271); SALVATO ed altri. – «Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata» (1675);

Deputati PAZZAGLIA ed altri. – «Disposizioni in materia di notificazione dei controricorsi e dei ricorsi incidentali dinanzi alla Corte di

cassazione» (3059) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

Deputati MASTRANTUONO ed altri. – «Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile» (3064) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), *con modificazioni. Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge*: CAPPELLI. – «Modifica dell'articolo 413 del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, relativa alle controversie derivanti dal contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale» (2682);

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

MANIERI ed altri. – «Modifiche ed integrazioni alla legge sul diritto agli studi universitari» (3106);

«Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma» (3109);

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Modifica della legge 23 settembre 1980, n. 591, concernente l'autorizzazione ad assumere ispettori di volo con contratto a termine da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione civile» (2838);

«Fondo di solidarietà nazionale della pesca» (3055);

«Disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca» (3074);

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

MARGHERITI ed altri. – «Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine di mosti e dei vini» (1017); MICOLINI ed altri. – «Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini» (2162), *in un testo unificato con il seguente nuovo titolo*: «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»;

NOCCHI ed altri. – «Modifiche all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54» (2882).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in data 8 gennaio 1992, il senatore Andò ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Norme per l'edilizia residenziale pubblica» (2962) *(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati*

Botta ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Bulleri ed altri; Sapio ed altri; Ferrarini ed altri; Solaroli ed altri) (Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, con lettera in data 7 gennaio 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, la relazione della Commissione stessa sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti per l'anno 1990 (*Doc.* X, n. 5).

Detto documento sarà inviato alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente.